

Disposizioni di vigilanza per le banche

Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013



DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

TITOLO I

Capitolo 1

AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA

TITOLO I – Capitolo 1

AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il TUB prevede che l'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche.

Le presenti disposizioni disciplinano l'accesso di nuovi soggetti al mercato bancario, avendo riguardo alla stabilità degli intermediari, alla concorrenza tra gli operatori e alla qualità dei servizi offerti alla clientela.

È consentita l'entrata nel mercato del credito sia a società di nuova costituzione sia a società già esistenti che intendono svolgere l'attività bancaria, modificando il proprio oggetto sociale. In entrambi i casi è prevista l'autorizzazione della Banca centrale europea.

La Banca d'Italia e la Banca centrale europea verificano l'esistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione della banca, fra cui la capacità dell'intermediario di rimanere sul mercato in modo efficiente. A tal fine, si richiede:

- a) l'adozione della forma di società per azioni o di società cooperativa a responsabilità limitata;
- b) l'esistenza di un capitale versato di ammontare non inferiore a quanto stabilito nella Sez. II;
- c) la presentazione di un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa (Sez. III), unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
- d) il possesso da parte dei titolari di partecipazioni qualificate di cui all'art. 19 TUB dei requisiti previsti nel medesimo articolo e nell'art. 25 TUB (Sez. IV);
- e) il possesso da parte degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dall'art. 26 TUB e da altre disposizioni;
- f) l'insussistenza, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, di stretti legami che ostacolano l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

È altresì richiesto l'insediamento della sede legale e della direzione generale della nuova banca nel territorio della Repubblica italiana.

La Banca d'Italia rigetta direttamente le domande di autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni sopra indicate non risulti garantita la sana e prudente gestione. Negli altri casi sottopone una proposta di decisione alla Banca centrale europea, che concede o nega l'autorizzazione.

Nella valutazione delle iniziative di costituzione particolare attenzione è prestata ai profili della solidità finanziaria, della qualità dei partecipanti e della professionalità degli esponenti, al

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

fine di assicurare l'adeguata capacità di fronteggiare i rischi della fase di avvio dell'attività e, in caso di crisi, di minimizzare i costi connessi alla dispersione di valore aziendale.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dall'RMVU;
- dall'RQMVU, in particolare dalla Parte V, Tit. 1;
- dalle seguenti disposizioni del TUB:
 - art. 14, che disciplina l'autorizzazione all'attività bancaria;
 - art. 25, concernente i requisiti di onorabilità dei partecipanti;
 - art. 26, concernente i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali;
 - artt. 53 e 67, concernenti i provvedimenti di carattere generale e particolare adottabili dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e dei gruppi bancari.

Vengono inoltre in rilievo:

- la CRD IV;
- il CRR;
- l'art. 19, co. 4 TUF, concernente l'autorizzazione delle banche all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento;
- il d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231 di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;
- il decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze – Presidente del CICR del 27 luglio 2011, n. 675, per la disciplina delle partecipazioni in banche, capogruppo, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si intende per:

- *“banche di garanzia collettiva”*, le banche costituite in forma di società cooperativa a responsabilità limitata che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci (1);
- *“esponenti aziendali”*, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca;

(1) Cfr. art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- “*capitale iniziale*”: la somma dei titoli rappresentativi di partecipazioni al capitale sociale per l'ammontare versato e delle riserve computabili nel capitale primario di classe 1 (2);
- “*filiatura di banca estera*”, la banca italiana controllata anche indirettamente da una banca estera oppure da soggetti, persone fisiche o giuridiche, che controllano la banca estera;
- “*partecipazione indiretta*”, ai sensi dell'art. 22 TUB, la partecipazione al capitale di banche acquisita o comunque posseduta per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona;
- “*partecipazione qualificata*”: ai sensi dell'art. 19 TUB, la partecipazione che comporta il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sull'intermediario finanziario o che attribuisce una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento;
- “*stretti legami*”: i rapporti tra una banca e un soggetto italiano o estero che: 1) controlla la banca; 2) è controllato dalla banca; 3) è controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca; 4) partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto; 5) è partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle società già esistenti o appositamente costituite che, al fine di esercitare l'attività bancaria, richiedano l'autorizzazione di cui all'art. 14 TUB.

5. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *autorizzazione all'attività bancaria* (termine: 180 giorni);
- *autorizzazione all'esercizio dei servizi di investimento* (termine: 90 giorni);
- *proroga del termine per l'inizio dell'operatività* (termine: 60 giorni);
- *revoca dell'autorizzazione per mancato esercizio dell'attività bancaria per un periodo continuativo superiore a 6 mesi* (termine: 120 giorni);
- *parere vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria da parte delle Regioni* (termine: 180 giorni).

(2) Cfr. CRR, Parte Due, Titolo I, Capo 2.

SEZIONE II

CAPITALE MINIMO

1. Ammontare del capitale iniziale

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria, l'ammontare minimo del capitale iniziale è stabilito in:

- 10 milioni di euro per le banche in forma di società per azioni, per le banche popolari e per le banche di garanzia collettiva;
- 5 milioni di euro per le banche di credito cooperativo.

I limiti indicati tengono conto, da un lato, dell'esigenza di non ostacolare l'accesso al mercato di nuovi operatori e, dall'altro, di assicurare adeguati mezzi finanziari alle banche nella fase d'inizio dell'attività.

Nelle banche popolari, la partecipazione di ciascun socio al capitale non può superare l'1% del capitale sociale, salva la facoltà statutaria di prevedere limiti più contenuti, comunque non inferiori allo 0,50% (1). Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a 2 euro (2).

Nelle banche di credito cooperativo, ciascun socio può sottoscrivere capitale fino a un ammontare massimo di 50.000 euro (3). Il valore nominale di ciascuna azione deve essere compreso tra 25 euro e 500 euro (4).

Nel caso in cui il capitale iniziale comprenda anche conferimenti in natura, questi non possono eccedere i tre decimi dell'ammontare complessivo del capitale. Tale limite non si applica ai conferimenti in natura effettuati nell'ambito di un medesimo gruppo bancario.

La Banca d'Italia, in relazione alla natura dei beni e dei crediti conferiti e alle esigenze di vigilanza, può richiedere anche l'applicazione della procedura prevista dalla Sez. VI, par. 3, in materia di accertamento del patrimonio di società già esistenti che intendono svolgere l'attività bancaria.

2. Caratteristiche e movimentazione del conto corrente indisponibile

I conferimenti in denaro sono integralmente depositati dai sottoscrittori a mezzo bonifico o assegno circolare non trasferibile presso un unico conto corrente bancario indisponibile intestato alla costituenda banca.

Nel caso in cui si applichi la disciplina in materia di appello al pubblico risparmio, di cui agli artt. 93-*bis* e ss. TUF, il conto corrente è lo stesso indicato nel prospetto di offerta redatto ai sensi del reg. Consob n. 11971 del 1999.

(1) Art. 30, co. 2, TUB.

(2) Art. 29, co. 2, TUB.

(3) Art. 34, co. 4, TUB.

(4) Art. 33, co. 4, TUB.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione II – Capitale minimo

Il conto può essere utilizzato unicamente per le suddette operazioni di accredito; nessun'altra operazione sul conto è consentita.

Le somme depositate non possono essere trasferite presso altro conto corrente, ancorché dotato di medesime caratteristiche, né essere consegnate agli amministratori prima dell'iscrizione della società nel registro delle imprese. Se l'iscrizione nel registro delle imprese non ha luogo entro novanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione oppure nel caso in cui il procedimento di autorizzazione si concluda con un provvedimento di diniego, le somme depositate sono restituite ai sottoscrittori mediante bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile.

La banca depositaria non dà seguito a eventuali richieste di movimentazione diverse da quelle consentite.

Restano fermi gli obblighi di verifica della clientela e di segnalazione di operazioni sospette di cui al d.lgs. n. 231/2007.

SEZIONE III

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ

1. Contenuto del programma di attività

Gli amministratori della banca predispongono un programma per l'attività iniziale del nuovo soggetto. Il documento contiene almeno le seguenti informazioni.

1.1 Descrizione delle linee di sviluppo dell'operatività

Il documento indica gli obiettivi di sviluppo, le attività programmate e le strategie funzionali alla loro realizzazione.

In particolare, descrive:

- le finalità e gli obiettivi di sviluppo dell'iniziativa (*"mission e obiettivi aziendali"*);
- il livello di rischio tollerato (*"tolleranza al rischio"* o *"appetito per il rischio"*);
- le caratteristiche dell'operatività che si intende avviare (ad esempio: tipologia dei finanziamenti, altre attività che verrebbero svolte, tipologia di clientela servita) (*"attività"*);
- l'area geografica e il mercato di riferimento in cui la nuova banca intende operare nonché il posizionamento, incluse le quote di mercato attese (*"mercato di riferimento e posizionamento"*);
- i canali di distribuzione utilizzati (*"rete"*).

1.2 Previsioni sui profili tecnici e di adeguatezza patrimoniale

Con riferimento a ciascuno dei primi tre esercizi, il documento contiene:

- le previsioni sull'andamento dei volumi di attività, articolate – ove rilevante – per aree geografiche/mercati, tipologia di attività, classi di clientela, canali distributivi;
- l'evoluzione qualitativa e quantitativa del portafoglio crediti e le relative previsioni di svalutazione, tenuto conto della rischiosità media delle aree geografiche/mercati di insediamento e delle classi di clientela servite;
- la struttura e lo sviluppo dei costi e dei ricavi, per l'intera banca e per ogni succursale che essa intende aprire nel primo triennio;
- i costi di distribuzione dei prodotti e la politica di determinazione dei prezzi;
- gli investimenti programmati e le relative coperture finanziarie;
- i prospetti previsionali relativi allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario.

Il documento contiene, inoltre, un'analisi della sostenibilità patrimoniale del programma di attività; in tale ambito sono predisposti, per il primo triennio di attività, prospetti contenenti:

- la composizione e l'evoluzione dei fondi propri;
- il calcolo dei requisiti minimi obbligatori, con evidenza delle attività ponderate per il rischio;
- la stima del fabbisogno patrimoniale a fronte dei rischi rilevanti sottoposti a valutazione nell'ambito del processo interno di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP);
- il calcolo della riserva di conservazione del capitale e, se previste, della riserva di capitale anticiclica e della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.

Al fine della corretta stima dei fabbisogni patrimoniali, si tiene conto della mappatura dei rischi e dei presidi organizzativi e di controllo dei rischi illustrati nella relazione sulla struttura organizzativa (cfr. Allegato A).

Il documento prefigura anche scenari avversi rispetto alle ipotesi di base formulate e descrive i relativi impatti economici e patrimoniali, rappresentandone gli effetti sui profili prudenziali; in tale ambito, sono individuate le azioni di rafforzamento patrimoniale necessarie, con la stima dei relativi oneri.

1.3 Relazione sul governo societario e sulla struttura organizzativa

Il documento contiene una relazione sul governo societario e sulla struttura organizzativa, sulla base dello schema previsto nell'Allegato A. La relazione è accompagnata dai regolamenti relativi ai principali processi aziendali (es. regolamento interno, credito, finanza, ecc.).

2. Tutoring

Nel programma di attività possono essere presentate soluzioni organizzative che comportino forme di collaborazione e supporto (tutoring) della banca costituenda da parte di altri operatori bancari, eventualmente accompagnate da rapporti partecipativi.

Tali soluzioni possono riguardare, ad esempio, il supporto operativo e commerciale nelle seguenti attività: il disegno e la realizzazione del sistema dei controlli interni; la prestazione di servizi di investimento (ad esempio attività di back office e di produzione dei prodotti finanziari); il governo e la gestione del rischio di liquidità; la formazione del personale.

Le soluzioni di tutoring sono disciplinate mediante appositi contratti, da trasmettere in sede di presentazione dell'istanza, di cui la Banca d'Italia e la Banca centrale europea tengono conto nella valutazione della domanda di autorizzazione. I contratti assicurano un supporto stabile e continuativo per un periodo non inferiore all'orizzonte temporale del programma di attività.

In caso di esternalizzazione di funzioni aziendali, restano ferme le specifiche disposizioni previste dalla normativa di vigilanza.

3. Valutazioni della Banca centrale europea e della Banca d'Italia

La Banca centrale europea e la Banca d'Italia valutano il programma di attività in un'ottica di sana e prudente gestione dell'intermediario e possono richiedere le modifiche a ciò necessarie.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione III – Programma di attività

A tali fini valutano:

- la coerenza delle informazioni contenute e l'attendibilità delle previsioni formulate;
- l'adeguatezza del programma ad assicurare condizioni di equilibrio patrimoniale, reddituale e finanziario nonché il rispetto delle disposizioni prudenziali per tutto l'arco temporale di riferimento;
- l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei controlli interni.

Vengono inoltre in rilievo le eventuali forme di tutoring da parte di altri intermediari bancari.

Nelle valutazioni, particolare attenzione è riservata a che l'iniziativa sia tale da configurare un operatore adeguatamente strutturato sotto il profilo organizzativo e commerciale, dotato di risorse tecniche e umane qualitativamente e quantitativamente adeguate a presidiare i rischi tipici dell'attività bancaria.

SEZIONE IV

ASSETTO PROPRIETARIO

1. Partecipanti

I soggetti che detengono, anche indirettamente, partecipazioni qualificate in una banca devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 25 TUB e relative disposizioni di attuazione (1).

La Banca centrale europea e la Banca d'Italia, con l'obiettivo di tutelare la sana e prudente gestione, valutano inoltre la qualità e la solidità finanziaria di tali soggetti sulla base dei criteri e nei modi previsti dalle disposizioni di attuazione del Tit. II, Capo III TUB (2). Possono altresì assumere rilievo gli eventuali legami di qualsiasi natura – anche familiari o associativi – tra partecipanti e altri soggetti tali da compromettere le condizioni sopra indicate.

Forma inoltre oggetto di valutazione ogni precedente penale o indagine penale a carico di coloro che detengono una partecipazione, anche non qualificata, nella banca.

Nell'effettuare tali verifiche, la Banca centrale europea e la Banca d'Italia utilizzano le informazioni e i dati in loro possesso e possono avvalersi di notizie riservate derivanti dalla collaborazione con altre autorità pubbliche e autorità di vigilanza italiane o estere.

La Banca centrale europea e la Banca d'Italia possono richiedere ai partecipanti specifiche dichiarazioni di impegno volte a tutelare la sana e prudente gestione della banca.

2. Strutture di gruppo

La Banca centrale europea e la Banca d'Italia valutano che la struttura del gruppo di appartenenza della banca non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza consolidata e sulla banca stessa.

A tal fine, si tiene conto sia dell'articolazione del gruppo sia dell'idoneità dei soggetti che ne fanno parte a garantire la sana e prudente gestione della banca. Qualora al gruppo appartengano società insediate all'estero, si valuta se la localizzazione delle stesse o le attività svolte in questi paesi siano tali da consentire l'esercizio di una effettiva azione di vigilanza.

(1) Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.

(2) In tale contesto, viene anche valutata la capacità del detentore di una partecipazione qualificata di fornire ulteriori risorse di capitale nei primi anni di operatività o in situazioni di stress. È analizzata, altresì, la sostenibilità del livello di leverage sottostante l'investimento.

SEZIONE V

**AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA
PER LE SOCIETÀ DI NUOVA COSTITUZIONE**

1. Domanda di autorizzazione

I promotori, prima della stipula dell'atto costitutivo, informano la Banca d'Italia della propria iniziativa, illustrandone le caratteristiche. Sin dal momento dell'avvio dell'iniziativa possono essere richiesti alla Banca d'Italia – anche presso la Filiale territorialmente competente – chiarimenti di carattere normativo per dar corso ai progetti di costituzione di nuove banche.

Nell'atto costitutivo i soci indicano il sistema di amministrazione e controllo adottato e nominano i membri degli organi aziendali della banca (1). Il versamento del capitale sociale deve essere di ammontare non inferiore a quello minimo stabilito dalle presenti disposizioni (cfr. Sez. II).

Prima della presentazione della domanda di autorizzazione, gli esponenti aziendali sono tenuti a predisporre la documentazione dalla quale risulta il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza (2).

Dopo la stipula dell'atto costitutivo e prima di dare corso al procedimento di iscrizione nel registro delle imprese, l'organo con funzione di supervisione strategica delibera la presentazione alla Banca d'Italia della domanda di autorizzazione all'attività bancaria. L'istanza a firma del legale rappresentante è presentata alla Banca d'Italia tramite posta elettronica certificata.

Alla domanda sono allegati:

- a. l'atto costitutivo e lo statuto sociale (3);
- b. il programma di attività, previsto dalla Sez. III;
- c. l'elenco dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente al capitale della banca, ordinati in base alle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali. Per le partecipazioni indirette va specificato il soggetto per il tramite del quale si detiene la partecipazione;
- d. la documentazione richiesta nella Sez. IV per la verifica dei requisiti di onorabilità e della qualità dei soggetti che acquisiscono, anche indirettamente, partecipazioni qualificate nella banca;
- e. l'attestazione del versamento del capitale rilasciata dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento è stato effettuato;
- f. informazioni sulla provenienza delle somme con le quali viene sottoscritto il capitale della banca;

(1) Al fine di semplificare l'iter procedurale, potrà essere valutata l'opportunità che nell'atto costitutivo venga conferita all'organo con funzione di supervisione strategica o al suo presidente la delega per apportare le modifiche all'atto stesso eventualmente richieste dalla Banca centrale europea per il rilascio dell'autorizzazione.

(2) I requisiti sono quelli stabiliti ai sensi dell'art. 26 TUB. Per le modalità di verifica e documentazione dei requisiti si fa rinvio al Titolo II, Capitolo 2, della Circolare n. 229.

(3) Nell'atto costitutivo deve essere indicata l'ubicazione della direzione generale, precisando se distinta dalla sede legale.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione V – Autorizzazione all'attività bancaria per le società di nuova costituzione

- g. la descrizione, anche mediante grafici, del gruppo societario di appartenenza;
- h. il verbale della riunione nel corso della quale l'organo con funzione di supervisione strategica ha verificato il possesso dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza degli esponenti aziendali nonché l'insussistenza delle cause di incompatibilità e decadenza di cui all'art. 36, D.L. n. 201/2011 (*interlocking*);
- i. la relazione illustrativa di cui all'Allegato B nonché l'attestazione di adesione a un sistema di indennizzo degli investitori, qualora sia richiesta l'autorizzazione all'esercizio di servizi di investimento (cfr. Sez. VII).

La documentazione indicata alle lett. d), e), h), deve avere data non anteriore ai 6 mesi da quella di presentazione della domanda di autorizzazione. La società informa prontamente la Banca d'Italia in ordine a eventuali variazioni intervenute nelle attestazioni di cui ai citati punti.

I soci delle banche di credito cooperativo e delle banche di garanzia collettiva dei fidi devono inoltre attestare di avere nel territorio di competenza della costituenda banca la residenza, la sede oppure di operarvi con carattere di continuità. Tale attestazione deve risultare da dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Gli amministratori di banche di credito cooperativo possono presentare la domanda di autorizzazione per il tramite della Federazione nazionale della categoria (4). In tal caso la Federazione – verificata la completezza della documentazione ricevuta – trasmette la domanda alla Banca d'Italia unitamente agli allegati sopra elencati. La domanda è accompagnata da una relazione della Federazione che illustra i profili tecnici dell'iniziativa. Nella relazione sono descritte, altresì, le verifiche condotte per assicurare il rispetto della specifica normativa in materia di requisiti dei soci di banche di credito cooperativo.

2. Istruttoria e valutazioni della Banca centrale europea e della Banca d'Italia

La Banca d'Italia non rigetta la domanda di autorizzazione per l'esercizio dell'attività bancaria e predispone un progetto di decisione della Banca centrale europea – notificato anche al richiedente – se verifica l'esistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione della banca.

A tal fine, viene verificata la sussistenza dei seguenti presupposti:

- a. adozione della forma di società per azioni oppure di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;
- b. presenza della sede legale e della direzione generale della banca nel territorio della Repubblica italiana;
- c. esistenza di un capitale versato di ammontare non inferiore a quello indicato nella Sez. II;
- d. presentazione, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, di un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa;
- e. possesso da parte dei partecipanti qualificati della banca dei requisiti previsti dall'art. 25 TUB (cfr. Sez. IV);

(4) La domanda può essere presentata alla Federazione nazionale tramite le Federazioni locali.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione V – Autorizzazione all'attività bancaria per le società di nuova costituzione

- f. possesso da parte degli esponenti aziendali dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza previsti dall'art. 26 TUB (5), e insussistenza delle cause di incompatibilità e decadenza di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011;
- g. insussistenza di impedimenti all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza con riferimento:
 - al gruppo di appartenenza della banca;
 - a eventuali stretti legami tra la banca, o i soggetti del suo gruppo di appartenenza, e altri soggetti.

Inoltre, si valutano:

- a. il programma di attività in un'ottica di sana e prudente gestione dell'intermediario (cfr. Sez. III);
- b. la qualità e la solidità finanziaria di coloro che detengono una partecipazione qualificata e l'idoneità del gruppo di appartenenza della banca a garantire la sana e prudente gestione (cfr. Sez. IV).

La Banca d'Italia può richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti a integrazione della documentazione indicata al par. 1. Tali notizie possono anche essere richieste direttamente alla Federazione nazionale delle banche di credito cooperativo qualora la domanda di autorizzazione venga presentata per il tramite degli organismi della categoria.

In sede di rilascio dell'autorizzazione, la Banca centrale europea può fornire indicazioni affinché le linee di sviluppo dell'operatività assicurino il rispetto delle regole prudenziali e delle esigenze di sana e prudente gestione.

3. Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'attività bancaria è rilasciata o negata entro 180 giorni dalla data di ricevimento da parte della Banca d'Italia della domanda, corredata della richiesta documentazione.

Secondo quanto previsto dall'art. 15 della CRD IV, il provvedimento è comunque adottato entro dodici mesi dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione regolare e completa.

4. Iscrizione all'albo e altri adempimenti

La banca inoltra alla Banca d'Italia il certificato che attesta la data di iscrizione della società nel registro delle imprese (6). A decorrere da tale data, la Banca d'Italia iscrive la banca all'albo di cui all'art. 13 TUB.

(5) Si rammenta che ai sensi dell'art. 1, commi 3-bis e 3-ter TUB, le norme del medesimo Testo Unico che fanno riferimento: i) "al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti"; ii) "al collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti".

(6) L'iscrizione nel registro delle imprese non è consentita in mancanza dell'autorizzazione di cui alle presenti disposizioni. Qualora l'iscrizione nel registro delle imprese sia avvenuta nonostante la mancanza o l'invalidità dell'autorizzazione, la Banca d'Italia è legittimata a proporre istanza per la cancellazione della società dal registro delle imprese (cfr. art. 223-quater disp. att. codice civile).

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione V – Autorizzazione all'attività bancaria per le società di nuova costituzione

La banca invia, altresì, copia del certificato attestante l'adesione a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia, ai sensi dell'art. 96 TUB. La banca è inoltre tenuta ad aderire a un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela previsto dall'art. 128-*bis* TUB.

Successivamente all'iscrizione all'albo, la banca comunica alla Banca d'Italia l'avvio della propria operatività. Prima di avviare l'operatività con assegni o nel comparto delle carte di pagamento, la nuova banca è tenuta ad assolvere gli obblighi previsti dalla disciplina della Centrale di Allarme Interbancaria.

5. Decadenza e revoca dell'autorizzazione

La Banca centrale europea, sentita la Banca d'Italia o su proposta di questa, dichiara la decadenza dell'autorizzazione qualora la banca non abbia iniziato a operare entro il termine di un anno dal rilascio dell'autorizzazione oppure vi rinunci espressamente entro lo stesso termine.

In presenza di giustificati motivi, su richiesta della banca interessata presentata almeno 60 giorni prima della scadenza del termine, può essere consentito un limitato periodo di proroga, di norma non superiore a 3 mesi.

Fermi restando i casi di revoca consentiti dall'ordinamento, l'autorizzazione è revocata dalla Banca centrale europea, sentita la Banca d'Italia o su proposta di questa, qualora sia stata ottenuta presentando false dichiarazioni e qualora si accerti che la banca non ha svolto l'attività bancaria per un periodo continuativo superiore a 6 mesi.

La società a cui sia stata revocata l'autorizzazione modifica l'oggetto sociale per escludere lo svolgimento dell'attività bancaria, oppure dispone la liquidazione. Restano applicabili le disposizioni del Tit. IV, Capo I, Sez. III TUB.

SEZIONE VI

**AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA
PER LE SOCIETÀ GIÀ ESISTENTI**

1. Procedura di autorizzazione

Le società già esistenti che intendono svolgere l'attività bancaria adottano la delibera con la quale viene modificato l'oggetto sociale e sono apportate le altre modifiche statutarie necessarie.

La domanda di autorizzazione all'attività bancaria è inviata dopo l'approvazione della delibera di modifica dell'atto costitutivo e prima che di tale atto venga richiesta l'iscrizione nel registro delle imprese (1).

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle stesse condizioni stabilite per le società di nuova costituzione (cfr. Sez. V).

Per ciò che concerne l'iscrizione all'albo e gli altri adempimenti nonché la disciplina della decadenza e revoca dell'autorizzazione, si rinvia alle disposizioni di cui alla Sez. V, parr. 4 e 5.

2. Programma di attività

Nel programma di attività, oltre a quanto previsto alla Sez. III, la società deve descrivere:

- le attività svolte in precedenza, allegando i bilanci degli ultimi tre esercizi;
- le iniziative che intende adottare, e i relativi tempi di attuazione, per adeguare le risorse umane e tecniche all'esercizio dell'attività bancaria.

La Banca centrale europea e la Banca d'Italia, nell'ambito delle valutazioni inerenti al programma di attività, accertano che le attività finanziarie che la società intende svolgere non violino le riserve di attività previste dalla legge e può chiedere la dismissione di determinati settori di attività o limitarne l'articolazione territoriale. Nelle valutazioni, particolare attenzione è riservata alle attività svolte in precedenza e ai risultati economici conseguiti.

3. Accertamento dell'esistenza del patrimonio e altre verifiche

Nell'ambito del procedimento di autorizzazione, la Banca d'Italia può richiedere una verifica in ordine alla funzionalità complessiva della struttura aziendale nonché all'esistenza e all'ammontare del patrimonio della società. A tal fine, la Banca d'Italia può disporre l'accesso di propri ispettori oppure richiedere alla società una perizia da parte di soggetti terzi.

La Banca d'Italia, con riferimento al tipo di attività svolta dalla società, può indicare ulteriori aspetti che devono formare oggetto della perizia e di cui deve essere dato conto nella relazione.

(1) L'iscrizione nel registro delle imprese non è consentita in mancanza dell'autorizzazione di cui alle presenti disposizioni. Qualora l'iscrizione nel registro delle imprese sia avvenuta nonostante la mancanza o l'invalidità dell'autorizzazione, la Banca d'Italia è legittimata a proporre istanza per la cancellazione della società dal registro delle imprese (cfr. art. 223-quater disp. att. codice civile).

SEZIONE VII

AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO

1. Condizioni e procedura di autorizzazione

Le banche costituenti che intendono prestare servizi di investimento presentano alla Banca d'Italia la relativa domanda di autorizzazione, a firma del legale rappresentante, contestualmente alla domanda di autorizzazione all'attività bancaria (1).

La domanda indica i servizi per i quali è richiesto il rilascio dell'autorizzazione ed è corredata della delibera assunta in proposito dall'organo con funzione di supervisione strategica, della relazione illustrativa di cui all'Allegato B e dell'attestazione dell'adesione a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell'art. 59 TUF.

Nella delibera sono analiticamente indicate le valutazioni effettuate dall'istante in ordine all'economicità dell'iniziativa, con particolare riguardo all'analisi dei costi che l'azienda dovrà sostenere per svolgere i servizi di investimento.

L'autorizzazione è rilasciata o negata nei termini indicati nella Sez. V, par. 3 delle presenti disposizioni.

2. Valutazioni della Banca d'Italia

Ai fini del rilascio del provvedimento, la Banca d'Italia valuta l'idoneità della struttura tecnico-organizzativa aziendale ad assicurare il rispetto della disciplina dei servizi di investimento e la sana e prudente gestione della banca.

3. Norme del TUF applicabili

Alle banche si applica la disciplina prevista dal TUF e dalle relative disposizioni attuative della Banca d'Italia e della Consob per la prestazione dei servizi di investimento, limitatamente alla prestazione dei servizi per cui sono state autorizzate (2).

(1) In tal caso, si applica la disciplina dei procedimenti amministrativi connessi (cfr. art. 1 del Regolamento del 25 giugno 2008).

(2) La prestazione dei servizi di investimento è disciplinata dal Regolamento della Banca d'Italia e della CONSOB ai sensi dell'art. 6, co. 2-*bis* TUF e dalla normativa emanata dalla CONSOB in attuazione dell'art. 6, commi 2 e 2-*quater* TUF.

SEZIONE VIII

FILIAZIONI DI BANCHE ESTERE

1. Filiazioni di banche comunitarie

Per il rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria nei confronti di filiazioni di banche comunitarie si applicano le disposizioni contenute nelle Sezioni da I a VII.

In tali casi, la Banca centrale europea rilascia l'autorizzazione previa consultazione delle autorità dello Stato d'origine non partecipante della banca comunitaria, ai sensi dell'art. 16 CRD IV.

2. Filiazioni di banche extracomunitarie

Per il rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria a filiazioni di banche extracomunitarie si applicano le disposizioni contenute nelle Sezioni da I a VII. La Banca centrale europea e la Banca d'Italia, ai fini di una sana e prudente gestione della banca da autorizzare, valutano le seguenti condizioni:

- che nello Stato d'origine della banca che costituisce la filiazione vi sia una regolamentazione tale da non impedire un esercizio efficace delle funzioni di vigilanza con riferimento al gruppo di appartenenza della banca di origine e ad eventuali stretti legami tra la filiazione, i soggetti del suo gruppo di appartenenza, e altri soggetti;
- che esistano accordi in materia di scambio di informazioni oppure non vi siano ostacoli allo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza dello Stato d'origine della banca che costituisce la filiazione;
- che lo Stato d'origine della banca che costituisce la filiazione non sia considerato “non cooperativo” dalla *Financial Action Task Force* (FATF) o non abbia adottato misure coerenti con le raccomandazioni emanate da quest'ultima;
- che le autorità di vigilanza dello Stato d'origine abbiano manifestato il preventivo consenso alla costituzione in Italia di una filiazione da parte della banca da esse vigilata;
- che le autorità di vigilanza dello Stato d'origine abbiano fornito un'attestazione in ordine alla solidità patrimoniale, all'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della casa madre o del gruppo bancario di appartenenza.

La Banca centrale europea e la Banca d'Italia possono limitare l'ambito operativo della filiazione bancaria se sussistono esigenze di vigilanza.

**SCHEMA DELLA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO
E SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

PARTE I

Sistema di amministrazione e controllo

Nell'ambito del generale progetto di governo societario (1), indicare fra l'altro il sistema di amministrazione e controllo adottato, con particolare riferimento alle soluzioni organizzative scelte per assicurare l'efficienza dell'azione aziendale, la dialettica nel processo decisionale, la professionalità, composizione e funzionalità degli organi, il presidio dei conflitti d'interesse e delle operazioni con parti correlate, nel rispetto delle disposizioni emanate in materia dalla Banca d'Italia.

PARTE II

Struttura organizzativa e sistema dei controlli interni

1. Descrivere (anche mediante grafico) l'organigramma/funzionigramma aziendale (inclusendo anche l'eventuale rete periferica, con indicazione dei nominativi dei preposti alle varie unità, nonché il tipo di rapporto esistente con detti preposti o altri collaboratori diretti o indiretti della società).
2. Descrivere le deleghe attribuite ai vari livelli dell'organizzazione aziendale, i relativi limiti operativi, le modalità di controllo del delegante sull'azione del delegato.
3. Per le funzioni aziendali di controllo:
 - descrivere l'articolazione del sistema dei controlli interni, evidenziando i compiti e le prerogative attribuite alle diverse funzioni nonché le modalità organizzative adottate per assicurare il rispetto della disciplina in materia di sistema dei controlli interni;
 - nell'ambito dei gruppi bancari, in caso di accentramento, in tutto o in parte, delle funzioni di controllo mediante esternalizzazione delle stesse dalle società controllate alla capogruppo, descrivere i presidi adottati per evitare l'introduzione di elementi di fragilità connessi con la minore vicinanza delle funzioni aziendali di controllo ai punti operativi che generano i rischi;
 - fornire adeguati ragguagli informativi su: oggetto, metodologie e frequenza dei controlli sui rischi assunti o assumibili nei diversi ambiti di operatività della banca e i flussi informativi che devono essere assicurati agli organi aziendali; indicatori e strumenti a supporto dell'attività di analisi; regolamenti interni;

(1) Cfr. "Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche" del 4 marzo 2008 e le relative linee applicative dell'11 gennaio 2012. Come previsto dalle richiamate disposizioni, non sono tenute a presentare il progetto di governo societario le costituenti banche di credito cooperativo il cui statuto sia conforme allo statuto-tipo dell'Associazione di categoria.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Allegato A – Schema della relazione sul governo societario e sulla struttura organizzativa

- definire la dotazione quali-quantitativa di personale, indicando i responsabili delle funzioni aziendali di controllo e i relativi requisiti di professionalità.
4. Per le funzioni di controllo esternalizzate:
- descrivere la politica aziendale in materia di esternalizzazione con particolare riferimento all'esternalizzazione delle funzioni aziendali di controllo ove consentita dalla disciplina in materia di sistema dei controlli interni;
 - descrivere il profilo professionale dell'*outsourcer* individuato, allegando alla relazione l'accordo redatto ai sensi della disciplina in materia di sistema dei controlli interni;
 - illustrare i presidi organizzativi idonei ad assicurare agli *outsourcer* una piena accessibilità a tutte le informazioni utili per la valutazione dei processi e dei rischi nei limiti dei compiti affidati;
 - descrivere le modalità e la frequenza con cui gli organi aziendali verificano l'attività di controllo esternalizzata;
 - individuare il ruolo di referente per le attività esternalizzate, assicurandone l'autonomia e l'indipendenza;
 - definire frequenza e contenuto dei flussi informativi.
5. Con riferimento alla rete distributiva:
- indicare il numero delle succursali e descriverne i relativi ambiti operativi, la dotazione tecnica e di risorse umane, il profilo professionale del responsabile della struttura;
 - illustrare il numero di soggetti esterni di cui si avvale per la distribuzione dei prodotti, allegando alla relazione un'attestazione circa l'iscrizione di tali soggetti ai rispettivi albi;
 - descrivere le modalità di coordinamento, monitoraggio e controllo dei canali distributivi previsti, indicando la struttura responsabile a livello centralizzato e i relativi flussi informativi.

PARTE III

Gestione dei rischi

Descrivere le strutture coinvolte nel processo ICAAP e le relative modalità, periodicità e responsabilità di svolgimento di tale processo.

Descrivere il processo di gestione dei rischi e i presidi organizzativi approntati per identificare, misurare o valutare, monitorare, attenuare e comunicare ai livelli appropriati ciascuna tipologia di rischio rilevante. Per ciascuna delle categorie di rischio indicate di seguito fornire le relative informazioni.

Rischio di credito e controparte

- 1 Descrivere le politiche di credito seguite (target di clientela, fissazione dei tassi, ecc.).

- 2 Descrivere il processo che presiede all'erogazione dei crediti, indicando i criteri utilizzati per la misurazione del rischio di credito e le fonti informative e tecniche di supporto alla valutazione del merito di credito, trasmettendo il relativo regolamento dal quale risultino in particolare i soggetti a vario titolo coinvolti.
- 3 Descrivere le competenze deliberative nella fase di concessione del credito, classificazione delle esposizioni deteriorate, svalutazione e imputazione delle perdite a conto economico.
- 4 Descrivere i meccanismi di controllo e coordinamento adottati in caso di delega alle succursali di compiti istruttori, con particolare riferimento alle attività relative alla valutazione del merito creditizio.
- 5 Descrivere gli strumenti e le modalità di monitoraggio del portafoglio crediti e le procedure di recupero crediti utilizzate.
- 6 Descrivere, se rilevante, il processo di gestione e controllo del rischio di controparte.

Rischio di mercato

- 1 Indicare le tipologie di rischio di mercato rilevanti per la banca.
- 2 Descrivere le procedure di controllo utilizzate con riferimento alle diverse tipologie di rischio di mercato e al rischio di cambio.
- 3 Indicare i limiti operativi imposti, i criteri per la loro determinazione e le procedure previste in caso di supero dei medesimi.

Rischio di liquidità

- 1 Descrivere il processo di gestione e controllo del rischio di liquidità, indicando gli strumenti di misurazione e monitoraggio utilizzati e i relativi compiti e responsabilità delle diverse funzioni aziendali coinvolte.
- 2 Descrivere sinteticamente le procedure predisposte per le situazioni di emergenza.

Altri rischi

- 1 Descrivere i presidi organizzativi e di controllo per assicurare il rispetto della disciplina in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia.
- 2 Indicare il Responsabile Aziendale Antiriciclaggio (RAA) e descriverne il profilo professionale.
- 3 Effettuare la mappatura degli adempimenti operativi a carico degli addetti ai vari livelli e le procedure informatiche predisposte per l'osservanza della normativa.
- 4 Definire i vari livelli di responsabilità nell'ambito degli adempimenti relativi alla normativa di cui ai punti precedenti, con particolare riferimento agli adempimenti inerenti all'alimentazione dell'Archivio Unico Informatico (AUI) e la segnalazione delle operazioni sospette.
- 5 Illustrare le iniziative di formazione per il personale.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Allegato A – Schema della relazione sul governo societario e sulla struttura organizzativa

- 6 Descrivere i presidi organizzativi approntati per garantire il rispetto della disciplina in materia di trasparenza e correttezza delle relazioni con la clientela, anche con riferimento alle procedure adottate per la trattazione dei reclami.
- 7 Descrivere i presidi organizzativi approntati e i contratti di assicurazione stipulati per mitigare i diversi rischi operativi.
- 8 Descrivere le specifiche procedure poste in essere nel caso di utilizzo di reti distributive informatiche (es. internet).
- 9 Indicare le altre tipologie di rischi censite (es. rischio operativo, rischio strategico, rischio reputazionale, rischio tecnologico, rischio di *outsourcing*, ecc.).

PARTE IV

Sistemi informativi e sicurezza informatica

Descrivere le caratteristiche del sistema informativo in relazione alle proprie esigenze operative e al fabbisogno informativo degli organi aziendali per assumere decisioni consapevoli e coerenti con gli obiettivi aziendali e definire il sistema di gestione della sicurezza informatica. A tal fine descrivere:

- 1 i ruoli e le responsabilità attribuiti agli organi e alle funzioni aziendali in materia di sviluppo e gestione dei sistemi informativi, con particolare riferimento all'organizzazione della funzione ICT;
- 2 il processo di analisi del rischio informatico e la sua interazione con il rischio operativo;
- 3 il sistema di gestione della sicurezza informatica, con particolare riferimento: alla *policy* di sicurezza informatica; alle misure adottate per assicurare la sicurezza dei dati e il controllo degli accessi, incluse quelle dedicate alla sicurezza dei servizi telematici per la clientela; alla gestione dei cambiamenti e degli incidenti di sicurezza; alla disponibilità delle informazioni e dei servizi ICT;
- 4 il sistema di gestione dei dati;
- 5 le politiche di esternalizzazione di sistemi e servizi ICT, con particolare riferimento all'esternalizzazione di sistemi informativi critici.

PARTE V

Continuità operativa

Descrivere sinteticamente il piano di continuità operativa, con particolare riferimento ai presidi adottati per garantire la continuità operativa dei processi a rilevanza sistemica, se rilevanti per la banca.

Allegato B

PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO

La relazione, ripartita in due sezioni, attiene alla verifica del potenziale rispetto dei requisiti in materia di:

- a) organizzazione e gestione dei rischi di impresa connessi con la prestazione dei servizi di investimento (“servizi”);
- b) correttezza e trasparenza dei comportamenti nella prestazione dei servizi.

Sezione A

La relazione concerne:

- la descrizione dei fattori strategici, di mercato e di prodotto presi in considerazione ai fini dell'avvio dei servizi oggetto dell'istanza di autorizzazione;
- l'impatto sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria atteso dallo svolgimento dei servizi e delle attività connesse e strumentali (le stime, che devono riferirsi ad un triennio, vanno effettuate anche ipotizzando scenari di mercato avversi). In particolare, vanno analiticamente indicati volumi, costi operativi e risultati economici, con specifica evidenza delle ipotesi sulle quali si basano le proiezioni aziendali, nonché i riflessi sulla situazione patrimoniale derivanti dalla prestazione dei servizi;
- la descrizione della struttura organizzativa e degli interventi organizzativi necessari al fine di assicurare il rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di prestazione dei servizi da parte delle banche (19). In tale ambito sono, in particolare, forniti ragguagli sugli aspetti di seguito indicati:
 - 1. investimenti attuati, in corso di attuazione e/o programmati (ammontare, finalità e tempi di realizzazione previsti);
 - 2. livello di integrazione del sistema informativo relativamente agli applicativi di front office, back office e contabilità nonché ampiezza delle aree di manualità;
 - 3. incidenza sull'organico complessivo delle risorse assegnate alle unità coinvolte nella prestazione dei servizi (eventuale piano di assunzioni e relativo stato di attuazione, oppure indicazione del personale da impiegare per lo svolgimento del/dei servizio/i di cui si richiede l'autorizzazione; iniziative di formazione destinate al personale da adibire alla prestazione del/dei servizio/i attuate e programmate);
 - 4. presidi di controllo di 1°, 2° e 3° livello previsti in relazione alla prestazione del/i nuovo/i servizio/i; strutture e risorse dedicate. Specifici riferimenti sono resi sulle modalità di controllo dell'attività fuori sede (in particolare, indicare tipologia e

(19) Cfr. in particolare, oltre alla disciplina generale sull'organizzazione e sui controlli emanata dalla Banca d'Italia per le banche, il Regolamento della Banca d'Italia e della CONSOB del 29 ottobre 2007 nonché il Regolamento Intermediari della CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Allegato A – Schema della relazione sul governo societario e sulla struttura organizzativa

periodicità dei controlli a distanza e in loco nonché delle eventuali verifiche di *customer satisfaction* finalizzate a instaurare un contatto diretto con la clientela servita da canali distributivi alternativi agli sportelli);

5. sistema di reporting, con indicazione dei relativi destinatari (organi sociali, alta direzione, funzioni di controllo, altre funzioni).

Sezione B

La relazione contiene:

- l'illustrazione di ciascuno dei servizi per i quali si richiede l'autorizzazione: tipologie di operazioni previste (ivi compresi gli strumenti finanziari da commercializzare); mercati e tipologia di clientela di riferimento; sedi individuate per l'esecuzione degli ordini;
- la descrizione delle unità organizzative della banca/del gruppo coinvolte nella prestazione dei servizi (riferimento alla normativa interna con la quale vengono formalizzati compiti e responsabilità), delle modalità operative e delle procedure che si intende adottare. In caso di outsourcing di funzioni operative, descrivere le funzioni esternalizzate e le misure adottate per mitigare i relativi rischi;
- l'indicazione dei canali distributivi che verrebbero utilizzati (con specifica indicazione dell'eventuale ricorso all'offerta fuori sede e/o a strumenti di comunicazione a distanza) e degli eventuali ambiti in cui verrebbe adottata la modalità *execution only*. La descrizione delle relative modalità organizzative finalizzate ad assicurare il rispetto delle regole di condotta, con particolare riferimento all'offerta fuori sede / promozione e collocamento a distanza;
- la politica di remunerazione adottata per la commercializzazione di servizi e prodotti finanziari, anche con riferimento all'eventuale offerta fuori sede;
- la descrizione delle aree operative (anche con riferimento a circostanze connesse con l'articolazione del gruppo di appartenenza) in cui potrebbero verificarsi potenziali conflitti di interesse con indicazione dei soggetti rilevanti; le misure adottate al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni normative in materia di operazioni personali e conflitti di interesse, anche con specifico riferimento all'eventualità in cui la banca produca o disponga la produzione di ricerche in materia di investimento;
- le procedure volte ad assicurare una sollecita trattazione dei reclami;
- l'illustrazione dei presidi (contrattuali, organizzativi, procedurali e di controllo) predisposti al fine di minimizzare il rischio che l'attività concretamente svolta da dipendenti e collaboratori a contatto con la clientela sfoci nella prestazione del servizio di consulenza (solo nell'ipotesi in cui l'istanza non contempli la prestazione di tale servizio).

Per la prestazione dei servizi di esecuzione di ordini / ricezione e trasmissione di ordini e di gestione di portafogli, la relazione descrive:

1. le procedure che garantiscono l'indirizzamento dell'ordine del cliente verso la sede di esecuzione migliore (ad es. adozione di un algoritmo di *execution policy*);
2. le modalità individuate per il controllo dell'efficacia delle relative strategie di esecuzione / trasmissione degli ordini;

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Allegato A – Schema della relazione sul governo societario e sulla struttura organizzativa

3. le misure adottate al fine di dimostrare ai clienti che ne dovessero far richiesta di aver eseguito gli ordini in conformità delle predette strategie.